

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 11 FEB. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 63 del 08 FEB. 2008

**Oggetto:** Corte di Appello Napoli – Russolillo Leandro C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno 08 del mese di febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE Grimaldi

## LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello notificato il 24/10/07 il sig Russolillo Leandro agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;

**Con** determina n. 58/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, notificato il 24/10/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 58/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 58/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 24/10/07;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

*[Signature]*  
IL VICE PRESIDENTE  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale GRILO) (L.D.)  
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 113 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 FEB. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 FEB. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

29 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 FEB. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 29 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Y Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____
<i>Conf. Capigruppo</i>	<u>1192</u> <u>12.2.08</u>	

*Avv. Gianluca Cozza*  
Studio legale al c/so Italia, 44 - 83040 Gesualdo (AV)  
tel. 0825/403710 - fax.: 0825/403549 - cel. 338.81.06.138  
e-mail: cg173@libero.it

COPIA  
CONTROPARTE

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**ATTO DI APPELLO**

**PER: RUSSOLILLO LEANDRO** nato il 2.11.1969 a Zufingen (CHZ), residente in Frigento (AV) alla via S. Cosmo, C.F. RSSLDR69S02Z133T, ed elett. te domiciliato, unitamente al proprio difensore, Avv. Gianluca Cozza, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferitogli a margine del presente atto, in Casavatore (NA) alla via Enrico Fermi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Roberto De Nisco.

appellante

**CONTRO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to in Telesse Terme (BN), presso lo studio dell'Avv. Salvatore Forgione al c.so Trieste - palazzo uffici - scala A - int. 18.

Appellato

**Oggetto: appello avverso la sentenza civile n. 54/2007, R.G. n. 4124/04, emessa il 15.1.2007, depositata il 16.1.2007, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale.**

MANDATO SULL'ORIGINALE

Avv. Gianluca Cozza

**PREMESSO**

Che con atto di citazione regolarmente notificato il 2.12.2004, il sig. Russolillo Leandro conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento, per sentirla dichiarare responsabile del sinistro avvenuto in data 12.12.2004 e, per l'effetto, vederla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla Fiat Marea SW targata BE131BX di proprietà di parte attrice. Alla prima udienza di trattazione si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento contestando la domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.

Durante la fase istruttoria, in merito all'*an debeatur*, oltre ai documenti prodotti, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con la sentenza in epigrafe indicata, depositata in cancelleria il 16.1.2007, il Giudice Istruttore, in persona del Dr. Flavio Cusani, rigettava la domanda attorea, condannando il Russolillo Leandro al pagamento delle spese processuali di euro 700,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Avverso la sentenza indicata si propone formale appello.

La sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti

## MOTIVI

### • Erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

In primo luogo, è opportuno chiarire all'odierno Giudicante la dinamica del sinistro per cui è causa: "in data 12.10.2004, alle ore 19,00 circa, in agro di Benevento, lungo la Strada Provinciale che conduce ad Apice (BN), precisamente all'altezza del bivio per l'azienda agrituristica "Cancelleria", l'auto Fiat Marea targata BE131BX di proprietà del sig. Russolillo Leandro e condotta, nell'occasione dal genitore di questi, Russolillo Gerardo, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale a causa della presenza, sul manto stradale, di "fango, detriti e liquido oleoso", a causa dei quali, il conducente perdeva il controllo dell'auto e finiva fuori strada, andando a collidere con violenza contro un albero posto oltre il margine destro della carreggiata. A seguito del sinistro de quo, la Fiat Marea targata BE131BX riportava ingenti danni per un importo di € 7208,85 e che, in seguito a ciò, la suddetta vettura veniva rottamata, con un ulteriore esborso di € 250,00.

In merito alla vicenda di che trattasi, il Giudice di primo grado non ha posto a fondamento della sua decisione gli elementi di prova indicati dalle parti. In particolare egli non ha tenuto conto, nella valutazione globale della fondatezza o meno della domanda, di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti nel corso del processo. Pertanto si palesa a riguardo una concreta violazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c.

L'attore ha provato in modo ineccepibile la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento nella causazione del sinistro occorso in data 12.10.2004. In primo luogo, durante la fase istruttoria nel giudizio di primo grado, è stato acquisito e prodotto agli atti, il verbale di constatazione redatto dalla Compagnia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Benevento, intervenuti in occasione del sinistro de quo, i quali hanno rilevato che: "... a causa di pioggia il manto stradale era coperto di terreno e ghiaia". Da ciò risulta che la descrizione dello stato dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente de quo, non può in alcun modo essere messa in dubbio, vista la sua concreta constatazione fatta anche dalle Forze dell'Ordine. Inoltre i fatti di causa sono stati pienamente confermati dai testi escussi durante il giudizio di primo grado all'udienza dell'1.3.2006 e dell'8.5.2006. In particolare il sig. Grillo Angelo, avvertito telefonicamente dal Russolillo Gerardo, per recuperare la vettura coinvolta nel sinistro, si recava direttamente sul luogo dell'incidente ed affermava durante la sua deposizione di "aver rinvenuto una pattuglia dei Carabinieri e l'auto scaraventata in un burrone nei pressi di un albero, che era capovolta; che la strada su cui è avvenuto il sinistro al suo arrivo era piena di fanghiglia e detriti ed il fondo stradale era bagnato e pioveva". Anche l'altro teste, sig. Rosa Michele, giunto sul luogo del sinistro dopo circa un'ora dal suo verificarsi, ha potuto notare che "la strada in questione era colma di pietrisco e priva di segnaletica e barriere laterali; che l'auto era finita in

*una scarpata ed era lateralmente rovesciata a circa tre metri di profondità*". Non vi è alcun dubbio sul fatto che i testi escussi abbiano confermato con chiarezza espositiva lo stato dei luoghi subito dopo l'occorso incidente, avendo gli stessi riferito solo su quanto è stato sottoposto alla loro diretta percezione fisica.

A ciò vi è da aggiungere che anche le foto riguardanti il sinistro, pur se scattate nei giorni successivi al sinistro, hanno dimostrato perfettamente la presenza sul manto stradale di detriti uniti al fango che hanno reso pressoché inevitabile il verificato sinistro stradale! Si contesta pertanto quanto asserito dal Giudice di primo grado nella formulata sentenza, laddove si ritiene che *"l'Amministrazione Provinciale di Benevento è esente da responsabilità ed il sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta di guida del Russolillo, in quanto questi invece di curvare a sinistra sarebbe andato dritto con la sua vettura e che per distrazione ed eccessiva velocità, non si avvedeva della curva a sinistra, in quanto nel momento in cui transitava sui detriti la macchina aveva già una direzione non confacente alla curva da affrontare"*. Tutto ciò va pienamente smentito perché oggetto di mere supposizioni e non di prova. Innanzitutto dalle foto prodotte agli atti si evince in maniera chiara ed inconfutabile lo stato della strada, in particolare dalle stesse si riscontra che i pneumatici della Fiat Marea prima di affrontare la curva erano già sporchi di fango; ciò varrebbe a dimostrare che la macchina del Russolillo marciava su una strada che, nella parte laterale transitabile, come confermato anche dai Carabinieri, era pienamente ricoperta di detriti e fanghiglia e pertanto a causa degli stessi la vettura, nel momento in cui stava per affrontare la curva ed oramai divenuta incontrollabile a causa del fondo viscido, anziché svoltare, finiva dritta, continuando a scivolare su altro fango presente oltre la linea tratteggiata della restante parte della strada, presa in considerazione dal Giudice di primo grado. Quindi, il fatto che la vettura Fiat Marea, nel momento in cui transitava sui detriti, avesse già una direzione non confacente alla curva da affrontare, non è addebitabile in alcun modo alla condotta di guida imprudente del Russolillo, ma all'Amministrazione Provinciale di Benevento che è l'Ente proprietario e responsabile della manutenzione della strada per cui è causa e che in virtù di tale titolarità, avrebbe dovuto provvedere a rendere sicura la percorribilità della via suddetta, costituendo il fondo infangato e viscido, soprattutto nelle ore serali quando la visibilità è più scarsa (ore 19.00 del 24.10.2004), una pericolosa insidia per l'utente della strada, nella specie per Russolillo Gerardo. E' opportuno ribadire che il caso in oggetto va inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., in quanto: *"La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del «neminem laedere», in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto "trabocchetto*

o insidia stradale” (Cass. III, sent. 11250 del 30-7-2002; Cass. civ. 1.12.2004 nr 22592.) In ogni caso, qualora l’odierno Giudice adito volesse uniformarsi alla decisione espressa dal Giudice di primo grado, ovvero ritenesse responsabile nella vicenda de qua, anche il Russolillo, ben venga, in quanto il concorso del fatto colposo del danneggiato è astrattamente compatibile con la responsabilità della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, ma si riflette non già sulla esistenza della causalità giuridica — e, quindi, sulla configurabilità dell’insidia — bensì solo sulla entità del risarcimento, in quanto non è configurabile, in astratto, un’interruzione del nesso causale in virtù della mera circostanza che l’utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, dovendo l’esclusione del rapporto di causalità essere, per converso, valutata in concreto, nell’esclusiva sede del giudizio di merito (Cass. III, sent. 26997 del 7-12-2005 rv. 587961).

✚ **Mancata ed erronea valutazione della documentazione prodotta.**

Il Giudice di primo grado nel fondare la sua decisione in merito alla vicenda di che trattasi, ha privilegiato taluni mezzi di prova disattendendone altri; in particolare ha rinvenuto la fonte del proprio convincimento nelle foto allegate da parte attrice, ritenendo le stesse scattate nell’immediatezza dei fatti ed unica fonte di prova, sottovalutando invece le deposizioni rese dai testimoni e il verbale di constatazione redatto dai Carabinieri. Difatti lo stesso Giudice, nel valutare la questione, ha tenuto conto solamente di un mero indizio. In particolare, da un fatto noto, vale a dire la traccia dei pneumatici della vettura su parte della strada, il Giudice di primo grado, è risalito ad un fatto ignoto, ovvero la direzione della vettura e, cosa assurda, alla velocità del veicolo, imputando la responsabilità dell’accaduto al conducente Russolillo Gerardo. È bene precisare all’ill.mo Giudice d’Appello che, innanzitutto trattasi di un unico indizio, peraltro valutato anche erroneamente e che ai fini valutativi non sarebbe sufficiente stando la necessità che ve ne siano diversi, secondariamente, occorre che gli indizi siano precisi, gravi e concordanti e solo in questo caso potrebbero costituire una prova completa (Cass. civ. 21-12-1988 nr. 6987).

Ma cosa più importante, il Giudice di primo grado è incorso in un grave errore, poiché egli è giunto a decidere la vicenda de qua sulla base di una deduzione di natura tecnica che solo un consulente esperto nella materia del contendere avrebbe potuto dare.

Difatti, nonostante l’espressa richiesta formulata in via istruttoria da parte attrice, durante il giudizio di merito di primo grado, di nominare un apposito CTU, diretto ad accertare l’esatta dinamica del sinistro occorso in data 24.10.2004 nonché la determinazione e quantificazione dei danni riportati dal veicolo di proprietà di Russolillo Leandro, Il Giudice Cusani ha ritenuto di poter valutare da solo la questione che ci occupa, senza procedere alla predetta nomina.

È noto che nel processo civile, l’importanza di un consulente tecnico è un dato indiscutibile e nel caso che ci occupa, una consulenza tecnica sarebbe stata l’unico possibile mezzo di ricostruzione ed accertamento del



fatto che, nel caso che ci occupa, sarebbe stato percepibile solo attraverso quelle cognizioni e strumentazioni tecniche che un Giudice non possiede (Cass. civ. 10.12.2002 n. 17555).

✦ **Nullità della sentenza di primo grado** (artt. 111 Costituzione, 132 e 161 c.p.c., 118 disp. att. C.p.c.).

Ora è pur vero che il Giudice del merito ha il potere discrezionale di fondare il proprio convincimento su alcune risultanze probatorie anziché su altre, ma vi è un unico limite, quello dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass. civ. 17-7-2001 nr. 9662) e che il Giudice di primo grado, in persona del dott. Cusani, non sembra aver adottato. In particolare, costante giurisprudenza della S.C. impone, qualora le parti richiedano di disporre la c.t.u. al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione, che il Giudice istruttore motivi le ragioni dell'eventuale diniego del mezzo istruttorio (tra le molte: Cass., sez. lav., 27.5.1980, n. 3471) e che nella formulata sentenza non è stato fatto.

La consulenza tecnica di ufficio, infatti, è un mezzo istruttorio non una prova vera e propria. È pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito il quale, tuttavia, non può respingere, senza **adeguata motivazione** (Cass. civ. 20-11-2000 n.14979).

Ne consegue che la sentenza del primo giudice è nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie; vi è quindi una palese violazione del principio costituzionale del diritto di difesa, che così è impedito.

Il Giudice di prime cure non ha giustificato, nell'indicare i motivi del proprio convincimento, le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione. La motivazione del Giudice di primo grado, infatti, "se non deve contenere l'espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta, **deve tuttavia consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l'una dall'altra ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti**" (Cass. sent. 5585 del 14-10-1988). Ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. dell'Amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile (rappresentata, nella specie, da fango e detriti conseguenti a piogge nei giorni precedenti l'occorso incidente), ma non anche il comportamento colposamente omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia. Dunque, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., per le ipotesi di insidia o trabocchetto stradale, grava sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo della P.A. e come il Russolillo ha dimostrato con l'allegazione della prova documentale e testimoniale. Sulla P.A. ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui

l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia. Nel caso di specie, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, si è limitata a contestare in maniera generica l'assunto attoreo, senza provare in alcun modo le circostanze dedotte a confutazione dell'avversa pretesa.

Per tutti questi motivi, il sottoscritto avvocato, nell'interesse del proprio rappresentato, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza anche probatoria contenuta negli scritti di primo grado, non accolti dal Tribunale di Benevento, da aversi qui per ripetuti e trascritti

Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto avvocato, nella qualità,

#### CITA

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla p.za Castello n. 1, a comparire dinanzi all'on.le Corte di Appello di Napoli per l'udienza del 28.1.2008, invitando la convenuta a costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza a norma dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c., per ivi, in riforma dell'impugnata sentenza, sentire così decidere:**

1. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento della somma di € 7208,85 a titolo di risarcimento danni subiti dalla vettura di proprietà di Russolillo Leandro, e di € 250,00 per le spese di rottamazione della vettura stessa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria;
2. Vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNA.

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, che il valore della causa è compreso entro € 15.000/00.

Salvezze illimitate in merito all'articolazione della prova e do ogni altro diritto.

Gesualdo li 15.10.2007

Avv. Gianluca Cozza



